



NORME PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI A CHILOMETRO ZERO E DI QUELLI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA

Art. 1

Finalita' La presente legge e' volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificita'. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali possono adottare le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti di cui al medesimo comma 1. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 11 giugno 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta
Estremi	Legge 17 maggio 2022, n. 61
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-per-la-valorizzazione-e-la-promozione-dei-prodotti-agricoli-e/art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it